

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 12

Adunanza 28 settembre 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE PARZIALE N. 22 AL P.R.G.C. - ATTIVITA' SPORTIVE IN AMBITO FIP4 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 284 - 248504/2004

Sotto la presidenza del Vicepresidente Prof. GIANNI OLIVA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori FRANCO CAMPIA, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO e AURORA TESIO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Avigliana risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995 e di n. 3 Varianti strutturali al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997, n. 8-27024 del 12/04/1999 e n. 3-09911 del 14/07/2003;
- con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 169 del 28/10/1997, n. 170 del 28/10/1997, n. 171 del 28/10/1997, n. 137 del 30/10/1998, n. 39 del 09/04/1999, n. 44 del 19/04/2000, n. 141 del 29/11/2000, n. 124 del 30/11/2001, n. 18 del 20/02/2002, n. 28 del 06/03/2003, n. 63 del 16/04/2003 e n. 112 del 30/07/2003 sono state approvate 12 Varianti Parziali ai sensi del settimo comma dell'art. 17

della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 67 del 08/04/2004, la Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C. “Attività sportive in ambito FIP4”, ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 20/08/2004 (*prat. n. 91-2004*);

richiamati qui di seguito i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Avigliana:

- popolazione: 8.846 abitanti nel 1971, 9.180 abitanti nel 1981, 10.032 abitanti del 1991 e 11.070 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in costante aumento con una percentuale pari a circa il 10% nell’ultimo decennio;
- superficie territoriale di 2.317 ettari, così ripartiti: 657 ettari di pianura pari a circa (29%); 1.572 ettari di collina pari a circa (67 %); 88 ettari di montagna pari a circa (4 %). La conformazione fisico – morfologica evidenzia: 1.155 ettari del territorio comunale con pendenze inferiori ai 5° (50 %), 925 ettari del territorio comunale con pendenze tra i 5° e i 20° (40 %) e 236 ettari del territorio comunale con pendenze superiori ai 20° (10 %);
- capacità d’uso dei suoli è così ripartita: 512 ettari appartenenti alla classe I (circa il 22% del territorio comunale), 109 ettari appartenenti alla classe II e 710 ettari di aree boscate (circa il 31% del territorio comunale);
- risulta compreso nel *Circondario di Susa, sub – ambito “Area Susa-Avigliana”*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all’azione di coordinamento, di elaborazione e attuazione degli interventi che gli competono;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), nell’ambito di aree di particolare pregio ambientale e paesistico, la *“Collina Intermorenica di Avigliana”*, per la quale è prevista la formazione, da parte della Provincia, di un Piano Paesistico o di un piano territoriale con specifica valenza paesistica di valenza sovracomunale;
- individuato dal P.T.R. come centro storico di *“media rilevanza”*;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.),
- individuato dal P.T.C. come centro di IV livello inferiore in quanto dispone di un’offerta diversificata di servizi ma con un raggio d’azione e un’offerta di servizi meno completa dei centri IV livello superiore;
- sistema produttivo: risulta compreso nell’ambito di valorizzazione produttiva denominato *“Bacino di Avigliana”* individuato dal P.T.C.;
- appartiene alla Comunità Montana della *“Bassa Val di Susa e Val Cenischia”* con altri 22 comuni (Almese, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Casellette, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, San Didero, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino, San Giorio, Susa, Vaie, Vanaurs, Villardora e Villarfocchiardo);
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall’Autostrada del Frejus, dalla S.S. n. 24 del Monginevro, (ora di interesse provinciale nel tratto Susa - Torino), dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalla S.S. n. 589 dei Laghi, (di competenza provinciale nel tratto Pinerolo - Confine Provincia) nonché dalle Strade Provinciali n. 186 di Rosta, n. 187 di Giaveno, n. 188 del colle Braida e n. 197 del colle del Lys;
 - è attraversato dalla linea Torino-Modane;
 - è interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Capacità Torino-Lione. Il P.T.C. prevede la realizzazione di un Centro di interscambio classificato nella tipologia B2, *Porte Provinciali o sub-provinciali*;

- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Dora Riparia, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canale Naviglio, Laghi di Avigliana e Torrente Messa vecchia;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 313 ettari (pari al 14% circa dell'intero territorio comunale) nonché la previsione di un "*limite di progetto*";
- tutela ambientale:
 - una porzione territoriale di 409 ettari destinata a "Parco Naturale Laghi di Avigliana" da parte della Regione Piemonte; la stessa ha individuato il Parco come "biotopo" di interesse comunitario e classificato con il codice n. BC10007, per il quale si applicano le specifiche norme di settore;
 - una porzione di 98 ettari fa parte del "biotopo" di interesse regionale, individuato dalla Regione Piemonte e denominato "Moncuni", classificato con il codice n. BR10077, a cui si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 47, "*Norme per la tutela dei biotopi*", nonché quelle contenute nell'art. 14.3 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;
 - vasta parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del P.T.R.;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in Classe 3 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 67/2004 d'adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati a salvaguardare le attività sportive legate al Lago Grande;

rilevato che il Comune di Avigliana propone la salvaguardia delle attività sportive legate al Lago Grande, apportando una modifica alle N.T.A. del P.R.G.C. e, nello specifico, prevedendo l'impossibilità di trasformare le originarie destinazioni d'uso degli edifici utilizzati per attività sportive anche se attualmente in parziale o totale disuso;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- dai progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/10/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 16/09/2004;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 22, al P.R.G.C. del Comune di Avigliana, adottato con deliberazione C.C. n. 67 del 08/04/2004, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Avigliana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Oliva